



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere (relatore)
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2015 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 10 del 30 gennaio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere prot. n. 28312, in data 23 dicembre 2014, formulata dal Comune di Cairo Montenotte ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 5/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il relatore, Dott. Angela Pria;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte ha inoltrato a questa Sezione, una richiesta di parere riguardante la possibilità, per l'ente locale, di rimborsare l'ammenda direttamente pagata dal dirigente del servizio tecnico, dipendente del comune, a titolo di sanzione conseguente ad una riscontrata violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In un cantiere, ove era in esecuzione un'opera pubblica comunale, alcuni operai utilizzavano "impropriamente" la benna di un escavatore all'interno della quale uno di loro, a circa sei metri da

terra e senza alcuna ritenuta di sicurezza, era intento a sganciare il supporto metallico usato per l'impianto semaforico.

Personale del Corpo di polizia locale intervenuto sospendeva i lavori e procedeva, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., inoltrando rapporto alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n.2 Savonese.

Da quanto rappresentato nel rapporto emergeva la violazione dell'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, venivano rilevate violazioni concernenti la mancata verifica, durante la realizzazione dell'opera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, nell'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il dirigente del servizio tecnico, individuato quale "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione", adempiva alle prescrizioni impartite nel verbale redatto dalla A.U.S.L. e pertanto veniva ammesso al pagamento della sanzione di euro 1.753,60, con contestuale estinzione del reato contravvenzionale, come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 758 del 1994.

Successivamente al pagamento dell'ammenda, il medesimo dirigente inoltrava richiesta al Sindaco per il rimborso della predetta somma.

Con la richiesta di parere in esame, si chiede se sia possibile, per l'Ente locale, rimborsare al dirigente del servizio tecnico la somma dallo stesso corrisposta a titolo di sanzione per le accertate violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, poiché è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In ordine al requisito oggettivo si osserva che la questione evidenziata dal Comune e riassunta nella richiesta di parere in esame è ammissibile anche sotto detto profilo, in quanto rientrante nell'accezione dinamica del concetto di "materia di contabilità pubblica", di cui alla deliberazione della Sezioni Riunite 54/CONTR/2010, da ultimo, ripresa dalla delibera 3/SEZAUT/2014, poiché attiene ad una problematica che ha diretto riflesso sulla formazione e gestione del bilancio dell'Ente.

Il Collegio rileva che la Corte dei conti in sede giurisdizionale, ha avuto già modo di esprimersi sulla questione prospettata, da ultimo con la sentenza n. 1574/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Si evidenzia in detta pronuncia che la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro – assistita da sanzioni penali – ha carattere del tutto personale. Pertanto, nella motivazione della decisione richiamata, la Sezione siciliana chiarisce, che *“anche il pagamento dell’ammenda in misura ridotta, accompagnata dall’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, idonea ad estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposta come essa è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista”*. Il Comune, quindi, in presenza di una sanzione a carico del “direttore dei lavori” e “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” per violazione della normativa sopra richiamata, non può assumersene l’onere, senza cagionare un danno all’Erario.

La materia, è stata oggetto anche di una più recente deliberazione la n. 239/2011/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna che ha fatto propria la richiamata decisione, non ravvisando *“ragioni per discostarsi da questa linea di pensiero”*.

La Sezione, pertanto, ritiene pienamente condivisibili la conclusioni sopra esposte da cui non ha motivo di discostarsi.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Cairo Montenotte.

Il Relatore
(Angela Pria)

Il Presidente
(Ermanno Granelli)

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2015

Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)